

**REGOLAMENTO**  
**PER LA DISCIPLINA DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE**  
**AI SENSI DELL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50**  
**(CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI)**

**Art. 1 - Oggetto.**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la costituzione e la ripartizione del Fondo per le funzioni tecniche, di seguito indicato anche solo come Fondo, di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come novellato dall'articolo 76 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56.

**Art. 2 – Ambito oggettivo di applicazione.**

1. Il Fondo si costituisce in relazione agli stanziamenti previsti per ciascun singolo appalto di lavori, servizi tecnici e forniture tecniche, indipendentemente dal relativo importo, ivi compresi gli appalti di manutenzione anche ordinaria, a condizione che, all'aggiudicazione, sia seguita la relativa contrattualizzazione nelle forme di legge. Non concorrono alla costituzione del Fondo gli acquisti per cassa economale, né le proroghe, se non di natura tecnica, né i rinnovi contrattuali, fatta eccezione per quelli espressamente previsti negli atti di gara.

2. Il Fondo è volto ad incentivare esclusivamente le attività di programmazione della spesa per investimenti, riferita a tutte le attività pianificatorie di cui all'articolo 21 del Codice dei contratti pubblici, alle attività di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento (RUP), di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti.

3. Sono espressamente escluse dalle funzioni tecniche incentivabili le attività di progettazione, comprese quelle inerenti i piani di sicurezza e di coordinamento e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché il settore urbanistico e, più in generale, il governo del territorio.

4. A mente di quanto previsto dal Titolo II del Codice dei contratti pubblici, il Fondo non si costituisce in relazione ai contratti esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione del medesimo Codice dei contratti pubblici.

**Art. 3 - Ambito soggettivo di applicazione.**

1. Con le modalità ed i criteri disciplinati nel presente regolamento, il Fondo incentiva il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui meglio al secondo comma dell'Art. 2 (Ambito oggettivo di applicazione) del presente regolamento, nonché i loro collaboratori. Ai dipendenti aziendali, per le finalità di cui al presente regolamento, sono equiparati i dipendenti che svolgono funzioni tecniche incentivabili di altre amministrazioni aggiudicatrici, le quali, per la trattazione di uno o più affari, ovvero anche stabilmente, esercitano le funzioni proprie di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, commi i), l) e m), del Codice dei contratti pubblici, senza essere a tale scopo finanziate con risorse pubbliche e/o private, od operino per l'aggregazione di due o più stazioni appaltanti.

2. A mente dell'art. 113, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici, è esclusa la costituzione del Fondo allorché siano in essere contratti o convenzioni che prevedano modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche esercitate dai dipendenti aziendali.
3. Al personale dipendente che svolge funzioni tecniche incentivabili, avente qualifica dirigenziale, non può essere in ogni caso riconosciuta alcuna quota del Fondo.

#### **Art. 4 - Spese escluse dal Fondo.**

1. Sono escluse dal Fondo le spese inerenti i rilievi, i sondaggi, gli studi e le indagini di natura specialistica, i calcoli strutturali, quelli di impiantistica e di natura non corrente, che rimangono a carico dell'Amministrazione.
2. Sono inoltre poste a carico dell'Amministrazione tutte le spese (quali, ad esempio, quelle relative alle attrezzature ed ai materiali di consumo) finalizzate alla verifica preventiva dei progetti, al collaudo tecnico amministrativo e al collaudo statico, nonché quelle inerenti la predisposizione ed il controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici.
3. Sono, altresì, poste a carico dell'Amministrazione le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati e le normali spese di funzionamento, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, le utenze, le riproduzioni e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell'incarico, in quanto autorizzate secondo la regolazione aziendale in essere.
4. Rimangono, invece, esclusivamente a carico dei dipendenti che svolgono funzioni tecniche incentivabili gli oneri per l'iscrizione agli Ordini ed ai Collegi professionali di riferimento, quando l'iscrizione stessa costituisca elemento essenziale e/o imprescindibile, secondo le vigenti norme regolamentari, e nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, per lo svolgimento delle medesime funzioni tecniche incentivabili.

#### **Art. 5 – Costituzione del Fondo.**

1. A mente dell'articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016, nel bilancio aziendale è costituito il "*Fondo per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)*".
2. Le risorse finanziarie da destinare al Fondo sono stimate in occasione dell'approvazione degli atti di programmazione annuale - e delle loro eventuali integrazioni – degli appalti di lavori, servizi tecnici e forniture tecniche e, in ogni caso, con l'approvazione del bilancio preventivo economico di ciascun esercizio. Successivamente, in uno con l'adozione degli atti prodromici all'avvio delle procedure concorsuali di legge, nell'ambito del quadro economico definito per ciascun appalto secondo la programmazione annuale, sono specificate le risorse da destinare al Fondo sulla base degli importi posti a base di gara, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Non rientrano negli importi a base di gara, in relazione ai quali determinare le risorse da destinare al Fondo, le somme a disposizione, quelle per eventuali imprevisti e le spese tecniche.
3. Il Fondo è determinato anche nel caso in cui la trattazione di uno o più affari sia affidata, anche stabilmente, ad altra amministrazione aggiudicatrice, quale centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, commi i), l) e m), del Codice dei contratti pubblici, o in caso di aggregazione di due o più stazioni appaltanti.
4. Il Fondo è, altresì, determinato, relativamente alle funzioni tecniche svolte e da svolgere, anche nel caso di adesione successiva agli esiti di una procedura concorsuale curata da altra

amministrazione aggiudicatrice e nel caso di adesione alle convenzioni di alcuno dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

5. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 113, comma 3, sesto periodo, del Codice dei contratti pubblici, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico aziendale, ovvero prive dell'accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti di cui al medesimo articolo 113, comma 3, quarto periodo, del Codice dei contratti pubblici, incrementano la quota del Fondo.

6. Le quote del Fondo non assegnabili in quanto correlate a funzioni tecniche svolte da dirigenti, a valutazioni negative contenute nella relazione del responsabile unico del procedimento di cui all'Art. 8 (Procedura per la ripartizione del Fondo) del presente regolamento ovvero per ragioni ulteriori e diverse a mente di quanto previsto al riguardo dalla vigente normativa e dall'Art. 9 (Soglia limite per gli incentivi e correlazioni con altre forme di incentivazione) del presente regolamento, costituiscono economie da trattare in base a quanto previsto dal comma 2 dell'Art. 10 (Fondo per gli investimenti in innovazione ed in formazione) del presente regolamento.

7. Il Fondo non può essere alimentato da risorse diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui ai commi precedenti, quali, ad esempio, quelle che potrebbero rivenire dall'escussione di cauzioni, ancorché per fatto dipendente dalla volontà del concorrente di non dare seguito alla stipulazione del negozio contrattuale o dal comportamento dell'aggiudicatario in caso di risoluzione del contratto.

#### **Art. 6 – Quantificazione del Fondo.**

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, al Fondo sono destinate risorse finanziarie in misura comunque non superiore al 2 per cento, modulate sugli importi degli appalti – anche misti - di lavori, servizi tecnici e forniture tecniche, posti a base di gara, a norma del presente regolamento.

2. Le risorse da destinare al Fondo sono determinate, in relazione a ciascun specifico appalto, in esito all'applicazione del combinato disposto dei parametri di cui alle seguenti Tabelle I e II:

##### TABELLA I

##### ALIQUOTA PERCENTUALE

##### RELATIVA ALL'IMPORTO A BASE DI GARA

1) per importi sino a euro 500.000,00	2,00%
2) per importi eccedenti euro 500.000,00 sino a euro 750.000.00	1,75%
3) per importi eccedenti euro 750.000,00 sino a euro 1.000.000.00	1,50%
4) per importi eccedenti euro 1.000.000,00 sino a euro 2.500.000.00	1,25%
5) per importi eccedenti euro 2.500.000,00 sino a euro 5.000.000.00	1,00%
6) per importi eccedenti euro 5.000.000,00 sino a euro 7.500.000.00	0,75%
7) per importi eccedenti euro 7.500.000,00 sino a euro 10.000.000,00	0,50%
8) per importi eccedenti euro 10.000.000,00	0.25%

<b>TABELLA II</b> <b>COEFFICIENTE DI COMPLESSITA' DELL'INTERVENTO</b>		
<b>A)</b>	<b>Lavori, servizi tecnici e forniture tecniche di elevata complessità tecnica</b>	<b>1,00</b>
	<p>riguardanti appalti caratterizzati da rilevanti aspetti logistici, tecnologici, di analisi del mercato, ambientali, impiantistici, strutturali, come ad esempio nel caso dei servizi sanitari e non sanitari, delle forniture di apparecchiature elettromedicali di alta tecnologia e delle forniture di sistemi diagnostici)</p> <p><b>LAVORI:</b></p> <p>Tutti quei lavori edili e/o impiantistici di manutenzione ordinaria/straordinaria/riqualificazione/ristrutturazione /nuova costruzione non standardizzabili per i quali non possa essere stabilito a priori un canone oppure che l'incidenza della quota a canone sia inferiore all'importo totale del contratto, note tecniche per alienazioni .</p> <p>Es LAVORI DI MANUTENZIONE DA CAPOMASTRO ED AFFINI, MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO – ANTINCENDIO - ASCENSORI – COPERTURE e LINEE VITA-AMIANTO E LANE MINERALI - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI MANUTENZIONE GASMEDICALI- STRADALI ED ACCESSORI ESTERNI</p> <p><b>BENI TECNICI:</b></p> <p>tutte quelle forniture per le quali occorra dettagliate caratteristiche e specifiche tecniche</p> <p>UPS-G.E.–AUTOMAZIONI-PANNELLI SOLARI/FOTOVOLTAICI- SISTEMI CHIAMATE INFERMIERI-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO</p>	
<b>B)</b>	<b>Lavori, servizi tecnici e forniture tecniche di normale complessità tecnica</b>	<b>0,75</b>
	<p><b>LAVORI:</b></p> <p>Tutti quei lavori impiantistici e non di manutenzione ordinaria non rientranti nella elevata complessità tecnica.</p> <p>Es LAVORI DI TINTEGGIATURA / PAVIMENTAZIONE (esclusi quelli in amianto) / RIVESTIMENTI/ IMPERMEABILIZZAZIONE / LATTONERIA / INFISSI / PROTEZIONI MURALI MANUTENZIONI ORDINARIA FOGNATURE (Spurghi)</p> <p><b>BENI TECNICI:</b></p> <p>Tutte quelle forniture per le quali occorra dettagliate caratteristiche e specifiche tecniche:</p> <p>ARREDI, MATERIALE IDRAULICO/ ELETTRICO/ CONDIZIONAMENTO, SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO</p>	
<b>C)</b>	<b>Lavori, servizi tecnici e forniture tecniche di modesta complessità tecnica</b>	<b>0,50</b>
	<p>(in quanto, ad esempio, riguardanti interventi di manutenzione, servizi tecnici e forniture tecniche standardizzati ovvero nei casi di cui all'articolo 63, commi 2, lett. b e c), 3) e 5) del d.lgs. n50/2016)</p> <p><b>LAVORI:</b></p> <p>Tutti quei lavori/servizi tecnici impiantistici e non di manutenzione ordinaria standardizzabili per i quali può essere stabilito a priori un canone.</p> <p>Es Manutenzione e Verifiche periodiche Estintori</p> <p><b>BENI TECNICI:</b></p> <p>Tutti quei beni occorrenti al completamento di dettaglio di lavori edili ed impiantistici.</p>	

3. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, l'80 per cento del Fondo, così come determinato a mente dei commi precedenti, può quindi essere riconosciuto ai dipendenti preposti alle funzioni tecniche incentivabili secondo quanto disposto dalla vigente normativa e dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi degli oneri fiscali, per legge posti in capo ai destinatari degli incentivi, e anche degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

#### **Art. 7– Ripartizione del Fondo.**

1. Il Fondo, nella misura di cui all'ultimo comma dell'Art. 6 (Quantificazione del Fondo) del presente regolamento e, in ogni caso, nel rispetto della vigente normativa, è ripartito – per ciascuna opera o lavoro, in relazione alle funzioni tecniche incentivabili effettivamente svolte – come segue:

- all'attività di programmazione della spesa per investimenti, riferita a tutte le attività pianificatorie di cui all'articolo 21 del Codice dei contratti pubblici, è attribuita una quota percentuale del Fondo pari al **5%**;
- all'attività di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara di predisposizione e di controllo dei bandi di alienazione e di esecuzione dei contratti pubblici è attribuita una quota percentuale del Fondo pari al **22%**;
- all'attività di responsabile unico del procedimento (RUP) è attribuita una quota percentuale del Fondo pari al **30%**;
- all'attività di direzione dei lavori è attribuita una quota percentuale del Fondo pari al **40%**;
- all'attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti è attribuita una quota percentuale del Fondo pari al **3%**.

2. I dipendenti amministrativi e tecnici, che effettivamente collaborano con il responsabile unico del procedimento e gli altri soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui meglio al secondo comma dell'Art. 2 (Ambito oggettivo di applicazione) del presente regolamento, partecipano alla ripartizione del Fondo, in misura variabile da un minimo del 30% ad un massimo del 100% della quota riconosciuta a ciascuna delle funzioni tecniche incentivabili come stabilito nel comma precedente. La partecipazione dei collaboratori alle quote del fondo è definita dal responsabile unico del procedimento in base a quanto previsto dall'Art. 8 (Procedura per la ripartizione del Fondo) del presente regolamento.

3. Al responsabile unico del procedimento ed agli altri soggetti preposti alle funzioni tecniche incentivabili, nonché ai relativi collaboratori, che svolgano più funzioni tecniche di cui meglio al secondo comma dell'Art. 2 (Ambito oggettivo di applicazione) del presente regolamento, ovvero vi collaborino, sono riconosciute in cumulo le rispettive quote del Fondo.

4. La quota spettante al responsabile unico del procedimento è dovuta anche nel caso in cui l'incarico di progettazione sia affidato, in tutto o in parte, a tecnici esterni.

#### **Art. 8 – Procedura per la ripartizione del Fondo.**

1. Per l'attuazione del programma annuale di acquisizione dei lavori, servizi tecnici e forniture tecniche, il responsabile unico del procedimento, prima dell'avvio di qualsiasi attività, provvede ad individuare in relazione a ciascuna opera, lavoro, servizio tecnico o fornitura tecnica:

- il personale, in possesso – ove occorra – dei necessari requisiti di abilitazione tecnica, incaricato della valutazione preventiva dei progetti, della predisposizione e del controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- il personale, in possesso - ove occorra - dei necessari requisiti di abilitazione tecnica, incaricato della direzione dei lavori;
- il personale, in possesso - ove occorra – dei necessari requisiti di abilitazione tecnica, incaricato all'attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti;
- i nominativi dei collaboratori, amministrativi e tecnici, in relazione a ciascuna funzione tecnica incentivata e la misura della loro partecipazione al Fondo;
- le quote di ripartizione del Fondo, determinate ai sensi dell'Art. 7 (Ripartizione del Fondo) del presente regolamento;
- i tempi di ultimazione delle attività assegnate e la percentuale di riduzione delle quote di ripartizione del Fondo prevista per il caso di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del Testo unico dei contratti pubblici, come stabilito dall'articolo 113, comma 3, terzo periodo, del Codice dei contratti pubblici.

2. Solo ad avvenuta ultimazione delle attività previste in relazione a ciascuna opera o lavoro, con cadenza annuale, anche per stati di avanzamento delle stesse, il responsabile unico del procedimento redige una relazione attestante, in particolare, la qualità delle prestazioni effettuate dal personale, come individuato al comma precedente, e di quello eventualmente coinvolto per motivate necessità sopravvenute.

3. La relazione del responsabile unico del procedimento contiene la proposta di liquidazione dei compensi in conformità ai criteri di cui al presente regolamento, tenendo conto degli eventuali ritardi e/o inadempimenti non giustificati e proponendo e motivando, in tal caso, una proporzionale riduzione delle quote di incentivo riferita anche solo a taluno dei soggetti individuati per lo svolgimento di ciascuna funzione tecnica incentivata e/o ai relativi collaboratori. Le quote così eventualmente non attribuite ad alcuno dei collaboratori, quando siano stati comunque rispettati – nel loro insieme – i tempi e la qualità delle prestazioni richieste, possono essere attribuite agli altri collaboratori, previa adeguata motivazione, nell'ambito della medesima funzione tecnica incentivata. La relazione precisa, ove ricorra il caso di cui al comma 5 dell'Art. 5 (Costituzione del Fondo) del presente regolamento, la quota di incremento del Fondo in relazione a ciascuna opera o lavoro incentivati a quel momento, senza che le maggiori risorse a disposizione possano comportare un aumento dei compensi per i dipendenti interessati dal lavoro, che hanno determinato l'incremento medesimo. Ove il ritardo dipenda da fatto del responsabile unico del procedimento, interviene il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è gerarchicamente sovraordinato.

4. La relazione del responsabile unico del procedimento deve essere trasmessa al dirigente della struttura cui è assegnato il personale a qualsiasi titolo coinvolto nello svolgimento delle funzioni tecniche incentivata, al dirigente dell'Unità Operativa Complessa Gestione economico finanziaria, al dirigente dell'Unità Operativa Complessa Sviluppo e gestione delle risorse umane e al responsabile aziendale della trasparenza ed anticorruzione, ovvero ai correlativi competenti Uffici

delle amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1, secondo periodo, dell'Art. 3 (Ambito soggettivo di applicazione) del presente regolamento. Acquisiti i dati e le informazioni occorrenti, il dirigente dell'Unità Operativa propone l'atto deliberativo da assumere per la liquidazione delle quote del Fondo, tenuto conto di quanto previsto dalla vigente normativa e in particolare dall'Art. 9 (Soglia limite per gli incentivi e correlazioni con altre forme di incentivazione) del presente regolamento, e ne cura l'attuazione, da parte dell'Unità Operativa delle risorse umane entro il primo mese utile successivo.

#### **Art. 9 – Soglia limite per gli incentivi e correlazioni con altre forme di incentivazione.**

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, quinto periodo, del Codice dei contratti pubblici, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

2. Ove gli incentivi da complessivamente corrispondere nel corso dell'anno al singolo dipendente superino il 200% dell'importo medio da riconoscergli, nello stesso periodo, per la produttività collettiva, al medesimo dipendente, oltre agli incentivi per le funzioni tecniche, sarà riconosciuto, a titolo di produttività collettiva, un importo pari alla metà di quello teoricamente spettantegli.

3. Nei casi di cui al precedente comma, in sede di liquidazione dell'incentivo, saranno dedotti dall'ammontare dello stesso gli importi della produttività collettiva e i compensi per lavoro straordinario eventualmente riconosciuti dall'inizio dell'anno solare di riferimento sino alla data della liquidazione. Le ulteriori eventuali prestazioni di lavoro straordinario rese dal dipendente dopo la liquidazione del compenso e sino al termine dell'anno solare di riferimento, s'intenderanno compensate dalla corresponsione delle quote del Fondo, in misura superiore alla soglia di cui al precedente comma.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, altresì, ai casi di cui al comma 2 dell'Art. 3 – Ambito soggettivo di applicazione del presente regolamento.

#### **Art. 10 – Fondo per gli investimenti in innovazione ed in formazione.**

1. Il 20 per cento del Fondo, così come determinato dall'Art. 6 (Quantificazione del Fondo) del presente regolamento, è destinato, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

2. Con provvedimento deliberativo, da adottarsi, di norma, entro il mese di gennaio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, è determinata la quota del Fondo di cui al presente articolo, così come eventualmente incrementato con le economie di cui al comma 6 dell'Art. 5 – Costituzione del Fondo del presente regolamento.

**Art. 11 – Disposizioni transitorie e finali.**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione, in forza di atto deliberativo, assunto a conclusione della contrattazione decentrata integrativa del personale di cui all'articolo 113, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici.

2. Il presente regolamento si applica alle attività svolte in relazione ad appalti di lavori, servizi tecnici e forniture tecniche contrattualizzate in esito a procedimenti i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati successivamente al giorno 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del medesimo Codice, non fossero stati ancora inviati gli inviti a presentare le offerte.